

Gazzetta ufficiale

L 179

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

55° anno
11 luglio 2012

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 617/2012 del Consiglio, del 10 luglio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 618/2012 della Commissione, del 10 luglio 2012, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ⁽¹⁾** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 619/2012 della Commissione, del 10 luglio 2012, recante centosettantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda** 11
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2012 della Commissione, del 10 luglio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 13

DECISIONI

2012/368/UE, Euratom:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 29 giugno 2012, che modifica la decisione 2009/496/CE, Euratom relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea** 15

Prezzo: 3 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2012/369/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 giugno 2012, che abroga la decisione 2010/285/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania** 17

2012/370/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 giugno 2012, che abroga la decisione 2010/422/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Bulgaria** 19
- ★ **Decisione 2012/371/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2012, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio** 21
- ★ **Decisione 2012/372/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2012, che modifica e proroga la decisione 2010/330/PESC relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX-IRAQ** 22

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 617/2012 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/371/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2012, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che rinnova le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC ⁽²⁾, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio e abroga la posizione comune 2004/852/PESC ⁽³⁾. Il regolamento (CE) n. 174/2005 ⁽⁴⁾, inizialmente adottato per attuare la posizione comune 2004/852/PESC, attua altresì la decisione 2010/656/PESC a livello dell'Unione, imponendo restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio.
- (2) La decisione 2012/371/PESC modifica l'ambito d'applicazione della decisione 2010/656/PESC alla luce della risoluzione 2045 (2012) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed elimina le restrizioni alla prestazione di assistenza tecnica e finanziaria pertinente ad attività militari, nonché le restrizioni alla prestazione di assistenza tecnica e finanziaria pertinente al materiale per la repressione interna.
- (3) Le misure in questione rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri, per la loro attuazione occorre un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 174/2005.

- (5) Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 174/2005 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, per “comitato delle sanzioni” s'intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 14 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1572 (2004).»;

- 2) l'articolo 2 è soppresso;

- 3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

È vietato:

- a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna e figurante nell'allegato I, originario o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo stabiliti in Costa d'Avorio o destinati a essere utilizzati in Costa d'Avorio;
- b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di promuovere le operazioni di cui alla lettera a) del presente articolo.»;

- 4) l'articolo 4 è soppresso;

- 5) i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 4 bis sono sostituiti dai seguenti:

⁽¹⁾ Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50.

⁽⁴⁾ GU L 29 del 2.2.2005, pag. 5.

«1. In deroga all'articolo 3, l'autorità competente, figurante nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore o il fornitore del servizio, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione del materiale non letale incluso nell'allegato I, dopo aver accertato che il materiale non letale in questione è destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di mantenere l'ordine pubblico limitandosi a un uso appropriato e proporzionato della forza.

2. In deroga all'articolo 3, l'autorità competente, figurante nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l'espor-

tatore o il fornitore del servizio, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di materiale che può essere impiegato per la repressione interna, elencato nell'allegato I, destinato unicamente a sostenere il processo ivoriano di riforma del settore della sicurezza e per il sostegno da parte dell'operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) e delle forze francesi che l'appoggiano, oppure a essere da queste utilizzati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012

Per il Consiglio
Il presidente
V. SHIARLY

REGOLAMENTO (UE) N. 618/2012 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2012

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene due elenchi della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose. La tabella 3.1 presenta la classificazione e l'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri fissati nelle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008. La tabella 3.2 elenca la classificazione e l'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose basate sui criteri fissati nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽²⁾. Questi due elenchi devono essere modificati per includervi le classificazioni aggiornate delle sostanze già oggetto di dette classificazioni armonizzate e per inserirvi nuove classificazioni armonizzate.
- (2) Il comitato di valutazione dei rischi dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) ha emesso alcuni pareri in merito alle proposte di classificazione e d'etichettatura armonizzate di sostanze, presentate all'ECHA a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Sulla base di tali pareri nonché delle osservazioni comunicate dalle parti interessate, è opportuno modificare l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 al fine di armonizzare la classificazione e l'etichettatura di talune sostanze.
- (3) È opportuno che le classificazioni armonizzate definite nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, non si applichino immediatamente, visto che è necessario prevedere un determinato periodo per permettere agli operatori di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e di commercializzare le scorte esistenti. Sarà necessario inol-

tre prevedere un determinato periodo per consentire agli operatori di adempiere gli obblighi di registrazione conseguenti alle nuove classificazioni armonizzate delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, di categoria 1A e 1B (Tabella 3.1) e di categoria 1 e 2 (Tabella 3.2), o come molto tossiche per gli organismi acquatici, che possono provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico, in particolare gli obblighi di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ⁽³⁾.

- (4) In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008 che consente l'applicazione delle nuove disposizioni in una fase precedente su base volontaria, è opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le classificazioni armonizzate definite nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, e di adattare l'etichettatura e l'imballaggio di conseguenza su base volontaria prima del 1° dicembre 2013.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

- (1) La tabella 3.1 è così modificata:
 - (a) le voci corrispondenti a quelle riprese nell'allegato I sono sostituite dalle voci di cui al medesimo allegato;
 - (b) le voci riprese nell'allegato II sono riportate secondo l'ordine delle voci inserite nella tabella 3.1.

⁽¹⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

(2) La tabella 3.2 è così modificata:

(a) le voci corrispondenti a quelle riprese nell'allegato III sono sostituite dalle voci di cui al medesimo allegato;

(b) le voci riprese nell'allegato IV sono riportate secondo l'ordine delle voci inserite nella tabella 3.2.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° dicembre 2013.

Le classificazioni armonizzate di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, possono applicarsi anteriormente al 1° dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Numero della sostanza	Identificazione chimica internazionale	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, Fattori M	Note
				Codici di classe e categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
"009-016-00-2	trisodium hexafluoroaluminate [1] trisodium hexafluoroaluminate (cryolite) [2]	237-410-6 [1] 239-148-8 [2]	13775-53-6 [1] 15096-52-3 [2]	STOT RE 1 Acute Tox. 4 Aquatic Chronic 2	H372 H332 H411	GHS07 GHS08 GHS09 Dgr	H372 H332 H411			
603-012-00-X	2-ethoxyethanol; ethylene glycol monoethyl ether	203-804-1	110-80-5	Flam. Liq. 3 Repr. 1B Acute Tox. 3 Acute Tox. 4	H226 H360FD H331 H302	GHS02 GHS08 GHS06 Dgr	H226 H360FD H331 H302			
603-025-00-0	tetrahydrofuran	203-726-8	109-99-9	Flam. Liq. 2 Carc. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H351 H319 H335	GHS02 GHS07 GHS08 Dgr	H225 H351 H319 H335	EUH019	STOT SE 3; H335: C ≥ 25 % Eye Irrit.2; H319: C ≥ 25 %	
613-016-00-3	fuberidazole (ISO); 2-(2-furyl)-1H-benzimidazole	223-404-0	3878-19-1	Carc. 2 Acute Tox. 4 STOT RE 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H302 H373 (cuore) H 317 H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Wng	H351 H302 H373 (cuore) H317 H410		M = 1	
617-001-00-2	di-tert-butyl peroxide	203-733-6	110-05-4	Org. Perox. E Flam. Liq. 2 Muta. 2	H242 H225 H341	GHS02 GHS08 Dgr	H242 H225 H341"			

ALLEGATO II

Numero della sostanza	Identificazione chimica internazionale	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, Fattori M	Note
				Codici di classe e categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«015-199-00-X	tris[2-chloro-1-chloromethyl]ethyl phosphate	237-159-2	13674-87-8	Carc. 2	H351	GSH08 Wng	H351			
015-200-00-3	indium phosphide	244-959-5	22398-80-7	Carc. 1B Repr. 2 STOT RE 1	H350 H361f H372 (polmoni)	GHS08 Dgr	H350 H361f H372 (polmoni)		STOT RE 1; H372: C ≥ 0,1 % Carc 1B; H350: C ≥ 0,01 % STOT RE 2; H373: 0,01 % ≤ C < 0,1 %	
015-201-00-9	trixyl phosphate	246-677-8	25155-23-1	Repr. 1B	H360F	GHS08 Dgr	H360F			
015-202-00-4	tris(nonylphenyl) phosphite	247-759-6	26523-78-4	Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Wng	H317 H410			
015-203-00-X	diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	278-355-8	75980-60-8	Repr. 2	H361f (causa atrofia dei testicoli)	GHS08 Wng	H361f (causa atrofia dei testicoli)			
602-109-00-4	Hexabromocyclododecane [1] 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane [2]	247-148-4 [1] 221-695-9[2]	25637-99-4[1] 3194-55-6[2]	Repr. 2 Lact.	H361 H362	GHS08 Wng	H361 H362			
606-143-00-0	abamectin (combination of avermectin B1a and avermectin B1b) (ISO) [1] avermectin B1a (purity ≥ 80 %); [2]	_ [1] 265-610-3 [2]	71751-41-2 [1] 65195-55-3 [2]	Repr. 2 Acute Tox. 2 Acute Tox. 1 STOT RE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H361d H300 H330 H372 (sistema nervoso) H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Dgr	H361d H300 H330 H372 (sistema nervoso) H410		STOT RE 1; H372: C ≥ 5 % STOT RE 2; H373: 0,5 % ≤ C < 5 % M = 10 000	

Numero della sostanza	Identificazione chimica internazionale	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, Fattori M	Note
				Codici di classe e categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
606-144-00-6	acequinocyl (ISO); 3-dodecyl-1,4-dioxo-1,4-dihydronaphthalen-2-yl acetate	—	57960-19-7	Skin Sens. 1 STOT SE 1 STOT RE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H317 H370 (polmoni) (inalazione) H373 (circolazione sanguigna) H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Dgr	H317 H370 (polmoni) (inalazione) H373 (circolazione sanguigna) H410		M = 1 000	
607-698-00-1	4- <i>tert</i> -butylbenzoic acid	202-696-3	98-73-7	Repr. 1B STOT RE 1 Acute Tox. 4	H360F H372 H302	GHS07 GHS08 Dgr	H360F H372 H302			
612-281-00-2	leucomalachite green; N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-benzylidenedianiline	204-961-9	129-73-7	Carc. 2 Muta. 2	H351 H341	GHS08 Wng	H351 H341			
616-205-00-9	Metazachlor (ISO); 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)acetamide	266-583-0	67129-08-2	Skin Sens. 1B Carc. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H317 H351 H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Wng	H317 H351 H410		M = 100 M = 100»	

ALLEGATO III

Numero della sostanza	Identificazione chimica internazionale	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note
«009-016-00-2	trisodium hexafluoroaluminate [1] trisodium hexafluoroaluminate (cryolite) [2]	237-410-6 [1] 239-148-8 [2]	13775-53-6 [1] 15096-52-3 [2]	Xn; R20 T; R48/23/25 N; R51-53	T; N R: 20-48/23/25-51/53 S: (1/2)-22-37-45-61		
603-012-00-X	2-ethoxyethanol; ethylene glycol monoethyl ether	203-804-1	110-80-5	R10 Repr. Cat. 2; R60-61 Xn; R20/22	T R: 60-61-10-20/22 S: 53-45		E
603-025-00-0	tetrahydrofuran	203-726-8	109-99-9	F; R11-19 Carc. Cat. 3; R40 Xi; R36/37	F; Xn R: 11-19-40-36/37 S: (2-)(13-)16-29-33-36-37(-46)	Xi; R36/37: C ≥ 25 %	
613-016-00-3	fuberidazole (ISO); 2-(2-furyl)-1H-benzimidazole	223-404-0	3878-19-1	Carc. Cat. 3; R40 Xn; R48/22 Xn; R22 Xi; R43 N; R50-53	Xn; N R: 40-48/22-22-43-50/53 S: (2)-22-36/37-60-61	N; R50-53 C ≥ 25 % N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 % R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %	
617-001-00-2	di-tert-butyl peroxide	203-733-6	110-05-4	O; R7 F; R11 Muta. Cat. 3, R68	O; F; Xn R: 7-11-68 S: (2-)3/7-14-16-23-36/37/39»		

ALLEGATO IV

Numero della sostanza	Identificazione chimica internazionale	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note
"015-199-00-X	tris[2-chloro-1-chloromethyl]ethyl] phosphate	237-159-2	13674-87-8	Carc. Cat. 3; R40	Xn R: 40 S: (2-)36/37		
015-200-00-3	indium phosphide	244-959-5	22398-80-7	Carc. Cat. 2; R45 Repr. Cat. 3; R62 T; R48/23	T R: 45-48/23-62 S: 45- 53	T; R48/23: C \geq 0,1% Carc Cat 2; R45: C \geq 0,01% Xn; R48/20: 0,01% \leq C < 0,1%	E
015-201-00-9	triethyl phosphate	246-677-8	25155-23-1	Repr. Cat. 2; R60	T R: 60 S: 53-45		
015-202-00-4	tris(nonylphenyl) phosphite	247-759-6	26523-78-4	Xi; R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: 24-37-60-61		
015-203-00-X	diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	278-355-8	75980-60-8	Repr. Cat. 3; R62	Xn R: 62 S: (2)-22-36/37.		
602-109-00-4	Hexabromocyclododecane [1] 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane [2]	247-148-4 [1] 221-695-9[2]	25637-99-4[1] 3194-55-6[2]	Repr. Cat. 3; R63 R64	Xn R: 63-64 S: 36/37-53		
606-143-00-0	abamectin (combination of avermectin B1a and avermectin B1b) (ISO) [1] avermectin B1a (purity \geq 80%); [2]	— [1] 265-610-3 [2]	71751-41-2 [1] 65195-55-3 [2]	Repr. Cat. 3; R63 T+; R26/28 T; R48/23/25 N; R50-53	T+; N R: 63-26/28-48/23/25-50/53 S: 28-36/37-45-60-61	T; R48/23: C \geq 5% Xn; R48/20: 0,5% \leq C < 5% N; R50-53: C \geq 0,0025% N; R51-53: 0,00025% \leq C < 0,0025% R52-53: 0,000025% \leq C < 0,00025%	
606-144-00-6	acequinocyl (ISO); 3-dodecyl-1,4-dioxo-1,4-dihydronaphthalen-2-yl acetate	—	57960-19-7	T; R39/23 Xi; R43 N; R50-53	T; N R: 39/23-43-50/53, S: (2)-24-37-38-60-61	N; R50-53: C \geq 0,025% N; R51-53: 0,0025% \leq C < 0,025% R52-53: 0,00025% \leq C < 0,0025%	
607-698-00-1	4-tert-butylbenzoic acid	202-696-3	98-73-7	Repr. Cat. 2; R60 T; R48/23/24/25 Xn; R22	T R: 60-22-48/23/24/25 S: 53-45		E

Numero della sostanza	Identificazione chimica internazionale	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note
612-281-00-2	leucomalachite green N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-benzylidenedianiline	204-961-9	129-73-7	Carc. Cat. 3; R40 Muta. Cat. 3; R68	Xn R: 40-68 S: (2-)36/37		
616-205-00-9	Metazachlor (ISO); 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)acetamide	266-583-0	67129-08-2	R43 Carc. Cat. 3; R40 N; R50-53	Xn; N R: 40-43-50/53 S: (2-)36-37-60-61	N; R50-53: C \geq 0,25% N; R51-53: 0,025% \leq C < 0,25% R52-53: 0,0025% \leq C < 0,025%"	

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 619/2012 DELLA COMMISSIONE**del 10 luglio 2012****recante centosettantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 2 luglio 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica e un'entità dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento

dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato le richieste di cancellazione dall'elenco presentate dalla persona e dall'entità in questione e le relazioni globali del mediatore istituito a norma della risoluzione 1904(2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

- (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente**Capo del servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

- (1) La voce seguente è depennata dall'elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità":

"Movement for Reform in Arabia (alias (a) Movement for Islamic Reform in Arabia, (b) MIRA, (c) Al Islah (Reform), (d) MRA, (e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, (f) Islamic Movement for Reform, (g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, (h) Movement for Reform in Arabia Ltd). Indirizzo: (a) BM Box: MIRA, Londra WC1N 3XX, Regno Unito, (b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, Londra NW9 8LL, Regno Unito. Altre informazioni: (a) indirizzi e-mail: info@islah.org e info@islah.tv, (b) sito Internet <http://www.islah.info>, (c) tel. 020 8452 0303, (d) fax 020 8452 0808, (e) n. registro delle società del Regno Unito 03834450. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 15.7.2005."

- (2) La voce seguente è depennata dall'elenco "Persone fisiche":

"Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (alias (a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, (b) Sa'ad Al-Faqih, (c) Saad Alfagih, (d) Sa'd Al-Faqi, (e) Saad Al-Faqih, (f) Saad Al Faqih, (g) Saad Al-Fagih, (h) Saad Al-Fakih, (i) Sa'd Rashid Muhammed Al-Fageeh). Titolo: Dottore. Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita: (a) 1.2.1957, (b) 31.1.1957. Luogo di nascita: Al-Zubair, Iraq. Nazionalità: saudita. Altre informazioni: capo del Movement for Reform in Arabia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.12.2004."

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 620/2012 DELLA COMMISSIONE**del 10 luglio 2012****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno ferialo, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	TR	50,2
	ZZ	50,2
0707 00 05	TR	104,1
	ZZ	104,1
0709 93 10	TR	107,7
	ZZ	107,7
0805 50 10	AR	80,7
	TR	53,0
	UY	92,0
	ZA	85,4
	ZZ	77,8
0808 10 80	AR	130,7
	BR	88,5
	CA	169,1
	CL	115,6
	CN	124,7
	NZ	128,8
	US	141,4
	UY	68,3
	ZA	112,3
	ZZ	119,9
0808 30 90	AR	122,2
	CL	111,8
	CN	83,4
	NZ	179,1
	ZA	111,3
0809 10 00	ZZ	121,6
	TR	182,4
0809 29 00	ZZ	182,4
	TR	352,1
0809 30	ZZ	352,1
	TR	194,9
	ZZ	194,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO, DELLA COMMISSIONE, DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, DELLA CORTE DEI CONTI, DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E DEL COMITATO DELLE REGIONI**del 29 giugno 2012****che modifica la decisione 2009/496/CE, Euratom relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**

(2012/368/UE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

IL CONSIGLIO

Articolo 1

LA COMMISSIONE EUROPEA,

La decisione 2009/496/CE, Euratom è così modificata:

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA,

LA CORTE DEI CONTI,

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO,

IL COMITATO DELLE REGIONI,

visto il trattato sull'Unione europea,

1) il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea»;

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

2) l'elenco delle istituzioni e degli organismi che adottano l'atto è sostituito dal seguente:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

«IL PARLAMENTO EUROPEO,

considerando quanto segue:

IL CONSIGLIO EUROPEO,

(1) È necessario modificare la decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ⁽¹⁾, per adeguarla alle disposizioni dei trattati, quali modificate dal trattato di Lisbona, e, in particolare, per aggiungere il Consiglio europeo come istituzione firmataria.

IL CONSIGLIO,

LA COMMISSIONE EUROPEA,

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA,

LA CORTE DEI CONTI,

(2) Durante la riunione del 2 luglio 2010, il comitato direttivo dell'Ufficio delle pubblicazioni ha deciso che il Consiglio europeo diventi un'istituzione firmataria e, il 14 aprile 2011, che la decisione 2009/496/CE, Euratom debba pertanto essere modificata,

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO,

IL COMITATO DELLE REGIONI»;

⁽¹⁾ GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41.

- 3) all'articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (di seguito denominato "l'Ufficio") è un organismo interistituzionale il cui compito è di provvedere, nelle migliori condizioni possibili, all'edizione delle pubblicazioni delle istituzioni dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica.»;

- 4) all'articolo 4, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le istituzioni possono sottoscrivere con l'Ufficio convenzioni di servizio intese a definire le modalità di collaborazione. Anche il Servizio europeo per l'azione esterna può collaborare con l'Ufficio e sottoscrivere, a tal fine, convenzioni di servizio.»;

- 5) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito un comitato direttivo nel quale sono rappresentate le istituzioni firmatarie. Ne sono membri il cancelliere della Corte di giustizia dell'Unione europea e i segretari generali delle altre istituzioni, o i loro rappresentanti. La Banca centrale europea partecipa ai lavori del comitato direttivo in veste di osservatore. La Banca centrale europea è rappresentata dal segretario del comitato esecutivo o dal suo supplente designato.»;

- 6) l'elenco dei firmatari è sostituito dal seguente:

«Per il Parlamento europeo,

Per il Consiglio europeo,

Per il Consiglio,

Per la Commissione,

Per la Corte di giustizia dell'Unione europea,

Per la Corte dei conti,

Per il Comitato economico e sociale europeo,

Per il Comitato delle regioni».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles e a Lussemburgo, il 29 giugno 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Martin SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Villy SØVNDAL

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

Per la Corte di giustizia dell'Unione europea

Il presidente

Vassilios SKOURIS

Per la Corte dei conti

Vitor Manuel da SILVA CALDEIRA

Il presidente

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON

La presidente

del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2012

che abroga la decisione 2010/285/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania

(2012/369/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 dicembre 2009, con la decisione 2010/285/UE ⁽¹⁾, adottata a seguito di una proposta formulata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato, il Consiglio ha deciso che in Germania esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha osservato che il disavanzo programmato della pubblica amministrazione per il 2009 era pari al 3,7 % del PIL e pertanto superava il valore di riferimento del 3 % stabilito dal trattato, mentre per lo stesso anno era previsto un debito pubblico lordo pari al 74,2 % del PIL, al di sopra del valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato ⁽²⁾.
- (2) Il 2 dicembre 2009, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi ⁽³⁾, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha indirizzato una raccomandazione alla Germania nella prospettiva di porre termine, entro il 2013, alla situazione di disavanzo eccessivo. La raccomandazione è stata resa pubblica.
- (3) L'articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati dispone che la Commissione fornisce i dati statistici necessari per l'applicazione della procedura. Nel quadro dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri devono notificare i dati in materia di debito e disavanzi della pubblica amministrazione ed altre variabili connesse due volte l'anno, entro il 1° aprile ed entro il 1° ottobre, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea ⁽⁴⁾.
- (4) Nel valutare se una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo debba essere abrogata, è opportuno che il Consiglio adotti una decisione sulla base di dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente

se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3 % del PIL nel corso del periodo di riferimento di tali previsioni ⁽⁵⁾.

- (5) I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati notificati dalla Germania prima del 1° aprile 2012 e le previsioni della primavera 2012 dei servizi della Commissione giustificano le conclusioni che si illustrano di seguito:

— dopo essersi attestato al 3,2 % del PIL nel 2009 e al 4,3 % del PIL nel 2010, il disavanzo della pubblica amministrazione è stato ridotto all'1 % del PIL nel 2011, vale a dire al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL, due anni prima del termine massimo stabilito dal Consiglio. Tale miglioramento è stato favorito da condizioni cicliche favorevoli, da un mercato del lavoro solido, dall'abbandono graduale di misure di stimolo, dagli sforzi di risanamento di bilancio e dal venir meno dell'impatto *una tantum* sul disavanzo dell'anno precedente esercitato dalle misure di stabilizzazione del settore finanziario,

— in base al programma di stabilità tedesco per il 2012 il disavanzo dovrebbe rimanere all'1 % del PIL nel 2012 e scendere a ½ % del PIL nel 2013, dati in linea di massima corrispondenti alle previsioni dei servizi della Commissione, che prevedevano un disavanzo dello 0,9 % del PIL per il 2012 e dello 0,7 % del PIL per il 2013. Pertanto, il disavanzo dovrebbe attestarsi a livelli nettamente inferiori al valore di riferimento del 3 % del PIL. Inoltre, secondo le previsioni dei servizi della Commissione, il disavanzo corretto per il ciclo al netto di misure *una tantum* e di altre misure temporanee sarà pari allo 0,4 % del PIL nel 2012 e allo 0,3 % del PIL nel 2013. Nel frattempo, si stima che il tasso di crescita della spesa pubblica, al netto delle misure discrezionali, nel 2012 si attesti al di sopra del parametro di riferimento per la spesa, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche ⁽⁶⁾, e che nel 2013 lo rispetti,

— il rapporto debito-PIL è aumentato di 8,6 punti percentuali raggiungendo l'83,0 % nel 2010, in particolare in seguito al trasferimento di attività deteriorate a cosiddette *bad bank*, nel quadro della stabilizzazione

⁽¹⁾ GU L 125 del 21.5.2010, pag. 38.

⁽²⁾ Il disavanzo pubblico e il debito pubblico del 2009 sono stati successivamente rivisti, rispettivamente al 3,2 % del PIL e al 74,4 % del PIL.

⁽³⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

⁽⁵⁾ In linea con le «Specifiche sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita e linee guida sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza», approvate dal Consiglio in data 24 gennaio 2012. Cfr.: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf

⁽⁶⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

del settore finanziario. Dopo una contrazione all'81,2 % del PIL nel 2011, secondo il programma di stabilità il debito pubblico lordo dovrebbe aumentare nuovamente, raggiungendo l'82,0 % del PIL nel 2012 in seguito alle misure di stabilizzazione nella zona euro, per poi ridursi all'80 % del PIL nel 2013 e continuare a scendere negli anni successivi. Quanto esposto corrisponde in linea di massima alle previsioni dei servizi della Commissione in merito al rapporto debito-PIL, stimato all'82,2 % nel 2012 e all'80,7 % nel 2013, che non tengono conto di eventuali introiti legati alla liquidazione di *bad bank*.

- (6) A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.
- (7) Il Consiglio ribadisce che, a partire dall'anno successivo alla correzione del proprio disavanzo eccessivo, la Germania sta attraversando un triennio di transizione (2012-2014), nel corso del quale gli obblighi previsti dal criterio del debito devono essere ritenuti soddisfatti se il paese compie sufficienti progressi per allinearsi al parametro di riferimento per la riduzione del debito, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 *bis*, del regolamento (CE) n. 1467/97. Il risanamento di bilancio che la Germania ha previsto nel proprio programma di stabilità è in linea con un

progresso sufficiente verso il rispetto del parametro di riferimento della riduzione del debito al termine del periodo di transizione.

- (8) A giudizio del Consiglio il disavanzo eccessivo in Germania è stato corretto e la decisione 2010/285/UE dovrebbe pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che il disavanzo eccessivo in Germania è stato corretto.

Articolo 2

La decisione 2010/285/UE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2012

Per il Consiglio

Il presidente

V. SHIARLY

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2012

che abroga la decisione 2010/422/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Bulgaria

(2012/370/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 luglio 2010, con la decisione 2010/422/UE⁽¹⁾, adottata a seguito di una proposta formulata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato, il Consiglio ha deciso che in Bulgaria esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha osservato che il disavanzo pubblico aveva raggiunto il 3,9 % del PIL nel 2009, superando il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato, mentre il debito pubblico lordo era pari al 14,8 % del PIL, ben al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato⁽²⁾.
- (2) Il 13 luglio 2010, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi⁽³⁾, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha indirizzato una raccomandazione alla Bulgaria nella prospettiva di porre termine, entro il 2011, alla situazione di disavanzo eccessivo. La raccomandazione è stata resa pubblica.
- (3) Conformemente all'articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, la Commissione fornisce i dati statistici necessari per l'applicazione della procedura. Nel quadro dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri devono notificare i dati in materia di debito e disavanzi della pubblica amministrazione ed altre variabili connesse due volte l'anno, entro il 1° aprile e 1° ottobre, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea⁽⁴⁾.
- (4) Nel valutare se una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo debba essere abrogata, è opportuno che il Consiglio adotti una decisione sulla base di dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull'esistenza

di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3 % del PIL nel corso del periodo di riferimento di tali previsioni⁽⁵⁾.

- (5) I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati notificati dalla Bulgaria prima del 1° aprile 2012 e le previsioni della primavera 2012 dei servizi della Commissione giustificano le conclusioni che si illustrano di seguito:

— gli obiettivi di bilancio sono stati regolarmente raggiunti e superati nel periodo successivo all'anno in cui si è verificato il disavanzo eccessivo. Il disavanzo pubblico è stato ridotto al 3,1 % del PIL nel 2010 ed è poi ulteriormente sceso al 2,1 % del PIL nel 2011, a fronte dei rispettivi obiettivi iniziali del 3,8 % e del 2,5 %. La correzione del disavanzo è dovuta principalmente al controllo rigoroso della spesa, anche mediante congelamento della spesa per le retribuzioni nel settore pubblico e delle pensioni, che ha portato a un rapporto spesa/PIL ridotto di 5,5 punti percentuali tra il 2009 e il 2011. In base alle previsioni contenute nel programma di convergenza del 2012, il disavanzo continuerà a diminuire, attestandosi all'1,6 % del PIL nel 2012 e all'1,3 % del PIL nel 2013. Stando alle previsioni di primavera 2012 dei servizi della Commissione, il disavanzo pubblico dovrebbe subire una contrazione, attestandosi all'1,9 % del PIL nel 2012 e all'1,7 % del 2013; un risultato cui contribuiranno anche il perdurare del congelamento delle retribuzioni nel settore pubblico e un miglioramento ciclico delle entrate,

— nelle previsioni di primavera 2012 dei servizi della Commissione si prevede, a politiche invariate, un saldo strutturale corretto per il ciclo, al netto di misure una tantum e di altre misure temporanee, equivalente allo 0,7 % del PIL nel 2012 e allo 0,8 % del PIL nel 2013. Nel frattempo, per il 2012 e il 2013, il tasso di crescita della spesa pubblica al netto delle misure discrezionali sul fronte delle entrate dovrebbe rimanere al di sotto del parametro di riferimento a medio termine del tasso di crescita potenziale del PIL, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche⁽⁶⁾,

⁽¹⁾ GU L 199 del 31.7.2010, pag. 26.

⁽²⁾ Il disavanzo pubblico e il debito pubblico del 2009 sono stati successivamente rivisti, rispettivamente al 4,3% del PIL e al 14,6% del PIL.

⁽³⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

⁽⁵⁾ In linea con le «Specifiche sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita e linee guida sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza», approvate dal Consiglio in data 24 gennaio 2012. Cfr.: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf

⁽⁶⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

— le previsioni di primavera 2012 dei servizi della Commissione prevedono che il debito pubblico lordo aumenterà leggermente, passando dal 16,3 % del PIL nel 2011 al 18,5 % del PIL nel 2013. Tale previsione di debito non tiene conto di eventuali emissioni di debito estero nel gennaio 2012, finalizzate a precostituire fondi per coprire il rimborso di obbligazioni denominate in euro corrispondenti a circa il 2 % del PIL nel gennaio 2013. Analogamente, l'ultimo programma di convergenza stima un aumento del rapporto debito-PIL al 18,4 % entro il 2013.

- (6) A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.
- (7) A giudizio del Consiglio il disavanzo eccessivo in Bulgaria è stato corretto e la decisione 2010/422/UE dovrebbe pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che il disavanzo eccessivo in Bulgaria è stato corretto.

Articolo 2

La decisione 2010/422/UE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2012

Per il Consiglio

Il presidente

V. SHIARLY

DECISIONE 2012/371/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2012

recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:

- (1) Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio ⁽¹⁾.
- (2) Il 26 aprile 2012, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2045 (2012) che ha prorogato le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio fino al 30 aprile 2013 e che ha modificato le misure restrittive sulle armi.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/656/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/656/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è soppresso;
- 2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

L'articolo 1 non si applica:

- a) alle forniture destinate unicamente a sostenere l'operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) e le forze francesi che l'appoggiano, oppure a essere da queste utilizzate;
- b) alle seguenti attività, previa notifica al comitato istituito dal punto 14 dell'UNSCR 1572 (2004) ("comitato delle sanzioni"):
 - i) alle forniture di materiale militare non letale destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione, dell'ONU, dell'Unione africana e della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS);
 - ii) alle forniture, temporaneamente esportate in Costa d'Avorio per le forze di uno Stato che interviene, in conformità del diritto internazionale, unicamente e

direttamente per agevolare l'evacuazione dei propri cittadini e delle persone sulle quali ha responsabilità consolare in Costa d'Avorio;

- iii) alle forniture di materiale militare non letale, relativo all'applicazione della legge, destinato a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di fare esclusivamente un uso appropriato e proporzionato della forza nel mantenimento dell'ordine pubblico;
- c) alle forniture di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Costa d'Avorio da personale delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente personale;
- d) alle forniture di armamenti e altro materiale letale connesso per le forze di sicurezza ivoriane, destinate unicamente al sostegno, o all'uso, nel processo di riforma del settore della sicurezza in Costa d'Avorio, previa approvazione del comitato;
- e) alle forniture di materiale non letale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna e destinato a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di fare esclusivamente un uso appropriato e proporzionato della forza nel mantenimento dell'ordine pubblico;
- f) alle forniture di materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna, destinato alle forze di sicurezza ivoriane, unicamente al sostegno o all'uso nel processo di riforma del settore della sicurezza in Costa d'Avorio.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012

Per il Consiglio
Il presidente
V. SHARLY

⁽¹⁾ GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.

DECISIONE 2012/372/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2012

che modifica e proroga la decisione 2010/330/PESC relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX-IRAQ

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 marzo 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/190/PESC relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX ⁽¹⁾.
- (2) Il 14 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/330/PESC ⁽²⁾ che ha prorogato la missione fino al 30 giugno 2012.
- (3) Sulla scorta delle raccomandazioni del riesame strategico, la missione dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di 18 mesi.
- (4) L'EUJUST LEX-IRAQ sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/330/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/330/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le attività di formazione sono realizzate in Iraq e nella regione, così come nell'Unione. EUJUST LEX-IRAQ dispone di uffici a Bruxelles, a Baghdad, compresa un'antenna a Basra, e a Erbil (regione del Kurdistan).»;
- 2) all'articolo 2, il paragrafo 5 è soppresso;
- 3) all'articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Tutto il personale esercita le sue funzioni e opera nell'interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione

2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE ^(*).

^(*) GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.»;

4) l'articolo 10 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comandante civile dell'operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per EUJUST LEX-IRAQ a norma degli articoli 4 e 8.»;
- b) il paragrafo 4 è soppresso;
- c) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. I membri, i formatori e gli esperti di EUJUST LEX-IRAQ sono sottoposti a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza e, se del caso, a una visita medica prima dello spiegamento o di un viaggio in Iraq.»;
- 5) all'articolo 11, è aggiunto il paragrafo seguente:

«2 bis. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 1° luglio 2012 e il 30 giugno 2013 è pari a 27 150 000 EUR.»;
- 6) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2010 fino al 31 dicembre 2013.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2012.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS

⁽¹⁾ GU L 62 del 9.3.2005, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 149 del 15.6.2010, pag. 12.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT